

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON I RESIDENTI DEL TRATTO INTERNO DI VIA DI VINGONE
LOC. POGGIOSECCO NUMERI CIVICI 30/32 PER LA MANUTENZIONE DELLA PARTICELLA
A CONFINI DEI FOGLI DI MAPPA 31 e 41 "RELITTO STRADALE" EX VIA COMUNALE DI
VINGONE**

L'anno (), il giorno () del mese di ()
in Scandicci, con la presente scrittura privata tra :

A) - **COMUNE DI SCANDICCI** (Codice Fiscale 00975370487) nella persona del Dirigente del
Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci
nato a il, e domiciliato, per la carica presso la sede comunale, il quale
interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune medesimo;

B1) **Sig. XXX XXX** (Codice Fiscale) nato a, residente a Scandicci , in Via....., in
qualità di proprietario dell'unità immobiliare posta in via di Vingone,, poste nella particella....del
foglio di mappasubalterno..... ;

B2) – **Sig.ra XXX YYY** (Codice Fiscale) nato a, residente a Scandicci , in Via....., in
qualità di proprietario dell'unità immobiliare posta in via di Vingone,, poste nella particella
del foglio di mappasubalterno..... ;

PREMESSO

- che in via di Vingone in corrispondenza del fabbricato denominato “villa Berti” loc. Poggiosecco, è stata costruita nel corso degli anni '60 una variante alla strade comunale che ha comportato la dismissione di fatto del vecchio tracciato che attraversava il complesso immobiliare in questione;
- che a seguito della ristrutturazione edilizia del complesso immobiliare sono pervenute numerose richieste da parte dei residenti per la manutenzione del tratto della strada dismessa;
- che a tale proposito a partire dall'anno 2013 sono intercorse comunicazioni tra le parti e nel mese di novembre 2017 è stata convocata una riunione presso la segreteria del Sindaco tra alcuni proprietari di via di Vingone n. civici 30/a, 32/a, 32/b, 32/c, 32/d ed il Comune di Scandicci, in cui è stata stabilita la necessità di stipulare una specifica convenzione che regolamenti la titolarità della manutenzione delle particelle catastali antistanti gli immobili costituenti il complesso edilizio denominato “villa Berti” posto in via di Vingone nei pressi della località Poggiosecco.
- che le particelle in questione costituiscono attualmente un '*relitto stradale*' in quanto a seguito della costruzione nel corso degli anni '60 della attuale sede stradale di via di Vingone in variante rispetto al vecchio percorso, il suddetto tratto non assume più alcun interesse pubblico.
- che la natura di '*relitto stradale*' è suffragato dall'uso esclusivo del tracciato da quando è stata costruita la variante; infatti essendo venuto meno ogni interesse pubblico il tratto ha assunto la sola funzione di accesso alle proprietà private, tanto che per molti anni l'accesso è stato intercluso da cancelli su entrambi i lati;
- che in conformità con quanto esposto il vigente Regolamento Urbanistico non individua come strada pubblica il tratto stradale in questione, bensì le particelle ricadono all'interno di superfici destinate dalle Norme di Attuazione rispettivamente a:
 - verde privato soggetto a tutela del territorio rurale- art. 150
 - ambito Territoriale AT3 – Pendici collinari settentrionali – art. 157

- che per molti anni non è stato provveduto però alla formalizzazione funzionale e patrimoniale del suddetto tratto stradale tanto che è tuttora di proprietà comunale;
- che tale tratto è stato declassificato e sdemanializzato tra i vari aspetti, con deliberazione della G.C. n. 33 del 25/2/2014, con la quale è stato disposto altresì il trasferimento da bene demaniale a patrimonio disponibile.
- che successivamente con deliberazione del C.C. n. 93 del 25/7/2016 è stata effettuata una permuta con un soggetto privato tra una porzione della ex strada adiacente via di Vingone ed un tratto della attuale via Vingone interessato all'intervento di allargamento della sede stradale negli anni '60;
- che a seguito della suddetta permuta sono attualmente presenti due distinti tratti senza sfondo della dismessa sede stradale, il primo contraddistinto nella planimetria allegata dalla lettera **A**, il secondo dalla lettera **B**.
- che non essendo compresi nel patrimonio stradale e non costituendo alcun interesse pubblico, le due particelle in questione sono '*relitti stradali*' e non fanno parte delle aree, pubbliche o di uso pubblico oggetto di manutenzione da parte dell'Amministrazione comunale;
- che i suddetti '*relitti stradali*' rivestono esclusivo interesse di natura privata per accedere alle proprietà poste all'interno delle unità immobiliari ricavate nel complesso denominato "villa Berti"
- per quanto esposto nelle more dell'espletamento delle pratiche per l'alienazione del bene, è necessario che venga redatta la presente convenzione per regolamentare la manutenzione e gestione dei tratti stradali in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue :

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente oggetto.

Art. 1 - Oggetto della presente convenzione

La presente convenzione disciplina l'esecuzione delle opere di manutenzione delle particelle costituenti il tracciato dismesso di via di Vingone a seguito della costruzione della variante nel corso degli anni '60, attualmente '*relitti stradali*', denominati **A** e **B** nella planimetria allegata e costituente parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Opere a carico delle parti

A fronte della presente Convenzione le parti convengono di assumere gli oneri e provvedere all'esecuzione delle opere descritte nei successivi punti.

2.1 Opere a carico dell'Amministrazione comunale:

Il Comune di Scandicci, in qualità di proprietario del bene in questione, si assume l'onere dell'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione di cui al presente paragrafo 2.1 solo in via temporanea ed una tantum entro il 31/12/2019, esauendo quindi ogni impegno a proprio carico ottemperando a quanto descritto. Conseguentemente l'esecuzione delle presenti opere assume carattere liberatorio da parte dell'Amministrazione nei confronti di successive richieste o necessità di intervento.

I lavori sotto specificati saranno eseguiti utilizzando materiale arido tipo misto granulometrico stabilizzato di cava o proveniente da impianti autorizzati al riciclaggio ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. con esclusione quindi di altri materiali quali conglomerato cementizio e/o bituminoso.

Consisteranno in quanto di seguito descritto:

-) tracciamento indicativo, in base a quanto risulta dagli estratti dei fogli di mappa 31 e 41 del comune di Scandicci, dei confini della particella che contraddistingue il "relitto stradale" della ex via di Vingone, della larghezza indicativa media pari 3 m;

-) esecuzione del ripristino della funzionalità della canaletta trasversale in calcestruzzo e griglia metallica per il convogliamento delle acque meteoriche dalla carreggiata in modo da garantire il loro smaltimento sui terreni adiacenti;

-) eventuale implementazione della canaletta di cui al precedente punto con altri manufatti

nel solo caso che la medesima non si rilevasse sufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche;

-) eliminazione delle discontinuità altimetriche in corrispondenza con i pozzetti e manufatti in cls presenti in carreggiata mediante riporto di materiale di tipo misto granulometrico stabilizzato opportunamente costipato;

-) risagomatura dei margini delle suddette particelle al fine di ricostituire un impluvio per il convogliamento delle acque meteoriche nei casi in cui, l'esecuzione delle opere in questione, non determini pregiudizio alla funzionalità delle particelle adiacenti, in primo luogo discontinuità altimetriche;

-) risagomatura della carreggiata al fine di ricostituire una adeguata baulatura, nelle sezioni in cui l'intervento sia compatibile con i manufatti presenti sulle particelle adiacenti;

-) convogliamento delle acque meteoriche provenienti dal tratto di monte della via comunale di Vingone al di fuori dei confini delle particelle oggetto della presente Convenzione a condizione che i vincoli altimetrici consentano il loro smaltimento senza pregiudizi per le proprietà adiacenti, nel reticolo superficiale posto nel versante destro del bacino del torrente Vingone.

– **2.2 Opere a carico dei residenti di via di Vingone**

-) successiva manutenzione delle opere precedentemente descritte, nonché di ogni manufatto presente all'interno dei tratti A e B, fino al momento della stipula di un atto che stabilisca la titolarità patrimoniale delle particelle oggetto della presente Convenzione;

-) eventuali interventi di manutenzione straordinaria subordinati al possesso delle specifiche autorizzazioni di cui alla normativa edilizia in funzione delle opere che si intendano realizzare.

Art. 3 – Aspetti patrimoniali

L'esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione, indipendentemente dal soggetto che se ne faccia carico, non comporterà alcuna modifica agli aspetti patrimoniali.

La suddetta esecuzione assumerà infatti solo un carattere transitorio nelle more della definizione degli aspetti patrimoniali inerenti il bene in questione. Conseguentemente il contenuto della presente convenzione non avrà alcuna rilevanza in riferimento alla futura destinazione del bene.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà validità fino alla stipula dell'Atto che disciplini la titolarità patrimoniale del bene oggetto di Convenzione e comunque fino alla durata massima di 10 anni dalla stipula del presente atto.

Art. 5 - Disposizioni specifiche

L'Amministrazione comunale, non essendo le opere oggetto della presente Convenzione oggetto di uno specifico finanziamento, si impegna ad eseguire le opere di cui al punto 2.1 con le risorse disponibili nei contratti di appalto relativi alla manutenzione ordinaria strade, con la precisazione che la loro esecuzione sarà subordinata, nell'ambito delle risorse disponibili, al grado di priorità di altri interventi da eseguire sul patrimonio demaniale delle strade comunali.

L'Amministrazione comunale rimarrà esente da ogni responsabilità per la mancata esecuzione da parte dei soggetti privati delle opere di cui al punto 2.2 dopo che essa avrà terminato le opere di cui al punto 2.1

Art. 5 – Sicurezza dei Cantieri

Con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) le opere saranno realizzate sotto l'esclusiva responsabilità dei soggetti committenti.

Art. 6 - Norme generali

La presente Convenzione viene stipulata per scrittura privata e sarà soggetta a registrazione solo nel caso di contenzioso e con oneri a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di

soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore

OO.PP.ed Ambiente

ing. Paolo Calastrini

XXX YYY

XXX XXX

ALLEGATO - Planimetria con indicazione dei tratti oggetto di intervento